



COMUNE di SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI
--

N. ORDINANZA	DATA
2	14/03/2025

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LOTTA CONTRO LA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (THAUMETOPEA PITYOCAMPA) A CARICO DEI PROPRIETARI DI AREE VERDI E AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

IL SINDACO

PREMESSO che con l'arrivo della stagione primaverile si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*Thaumetopoea pityocampa*).

CONSIDERATO che dalle forme larvali di questi insetti infestanti si possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e sugli animali domestici che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

CONSIDERATO altresì che il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2021 intitolato "Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 5 gennaio 2022, ha disposto l'abrogazione di alcuni provvedimenti di Lotta obbligatoria e Misure di emergenza

nazionali fra cui anche il D.M. 30 ottobre 2007 riguardante la Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), insetto ormai ritenuto endemico.

TENUTO CONTO che, a seguito di detta abrogazione, la lotta alla processionaria del pino nel territorio nazionale è obbligatoria solo dove c'è un'ordinanza comunale o dove lo preveda il regolamento del verde che prescrive la gestione di questa avversità;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale provvede ogni anno all'adozione di misure atte a limitare la diffusione dell'insetto e a contenere i possibili danni per la salute di persone e animali relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche su aree private, a cura e spese dei proprietari;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni inerenti la presenza di processionaria in varie zone del territorio comunale di proprietà privata;

RAPPRESENTATA al Sindaco, quale più elevata Autorità sanitaria in ambito locale, la necessità di emettere idonei provvedimenti volti alla tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare **entro 15 giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle piante a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino domestico (*Pinus pinea*), il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) e le specie di cedro e in particolare Cedro del Libano (*Cedrus libani*), Cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*), Cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodara*). Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria i proprietari, avvalendosi di ditte specializzate, dovranno immediatamente intervenire con la rimozione meccanica, la distruzione degli stessi e con l'attivazione dell'idonea profilassi. In caso si necessiti il taglio dei rami dove sono presenti i nidi, tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana per poi

procedere alla distruzione degli stessi mediante abbruciamento.

E' fatto assoluto **DIVIETO** depositare rami con nidi di processionaria nei cassonetti dei rifiuti di qualunque tipo presenti sul territorio comunale.

Al fine di garantire l'efficacia della lotta contro la processionaria, occorre procedere altresì ad una seconda fase contro le larve neonate attraverso una lotta biologica da effettuarsi nel periodo settembre – ottobre, in funzione degli andamenti climatici. Tale intervento dovrà essere eseguito da ditte specializzate con utilizzo di idonei prodotti a bassissima tossicità e lunga azione residuale.

E' fatto altresì **OBBLIGO** esibire, a richiesta degli organi di controllo, la documentazione rilasciata dalle ditte specializzate inerente i trattamenti effettuati.

AVVISA

- ~ che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- ~ che, ai sensi dell'art. 7-bis c.1 e c.1-bis del D.lgs. 267/2000, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza sindacale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 (venticinque/00) euro ad un massimo di 500 (cinquecento/00) euro;
- ~ che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e per i successivi anni fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale e a tutti gli organi competenti di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere all'applicazione della sanzione amministrativa in caso di accertamento di inadempienze alla presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- ~ venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- ~ venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale;

~ venga trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 2 Savonese.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre decorrenti dalla predetta data.

Savona, 14/03/2025

IL SINDACO

RUSSO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2 sottoscritto digitalmente da RUSSO MARCO il 14/03/2025 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.